

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2358

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MINARDO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° LUGLIO 2003

—————

Norme per la tutela e la valorizzazione delle feste
e delle sagre tradizionali

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Con la presente proposta di legge si intende tutelare e valorizzare le feste e le sagre tradizionali.

Le feste popolari e le sagre di tipo tradizionale hanno avuto quasi sempre un valore storico-religioso in quanto in esse si riscontrano tradizioni, immagini, simboli arcaici, alcuni dei quali, come è stato rilevato da diversi studiosi, sono rimasti allo stato di «sopravvivenze» anche nelle società più industrializzate. Bisogna tenere conto che anche le scienze umane indicano la festa come il punto culminante della dinamica sociale, non soltanto dal punto di vista religioso, ma anche da quello economico e sociale. La festa e la sagra sono anche l'occasione nella quale si riconciliano e fraternizzano le differenti categorie sociali dando espressione a sentimenti che normalmente sono trascurati. Le feste popolari e le sagre vanno considerate come parte integrante del patrimonio culturale delle comunità, in quanto le numerose feste popolari che si organizzano nel nostro Paese, possono a buon diritto rientrare tra quei beni che - come detta

l'articolo 1 comma 2, lettera a) della legge del 19 aprile 1990, n. 84 - «costituiscono una rilevante testimonianza della storia, della civiltà, e della cultura». Di qui l'esigenza di tutelare e valorizzare le feste tradizionali e le sagre quali elementi di rilievo del patrimonio culturale del nostro Paese. Si prevede pertanto che i beni mobili e immobili e le testimonianze etnografiche connessi alla feste tradizionali che costituiscono una rilevante testimonianza della storia, della civiltà, e della cultura delle comunità che le organizzano, siano tutelati ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. È previsto inoltre l'istituzione di un comitato per i beni antropologici con il fine di individuare le feste tradizionali e le sagre meritevoli di tutela e valorizzazione. Infine a queste feste si applicano gli interventi di tutela e valorizzazione presenti dalla legge 10 febbraio 1992, n. 145, con un'autorizzazione annuale di spesa di 2 milioni di euro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Feste e sagre tradizionali)

1. Sono considerate feste e sagre tradizionali le feste organizzate continuativamente almeno dal 1930.

2. Il programma di interventi di cui alla legge 19 aprile 1990, n. 84 si applica anche alle feste e sagre tradizionali, individuate dal comitato di settore di cui all'articolo 2, comma 2 della presente legge, che costituiscono una rilevante testimonianza della storia della civiltà e della cultura delle comunità che le organizzano.

3. I beni mobili e immobili e le testimonianze etnografiche connessi alle feste tradizionali che costituiscono una rilevante testimonianza della storia, della civiltà e della cultura delle comunità che le organizzano, sono tutelati ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

Art. 2.

(Comitato di settore per i beni etno-antropologici)

1. Nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali, è istituito un comitato di settore per i beni etno-antropologici.

2. Il comitato di settore per i beni etno-antropologici di cui al comma 1 individua le feste e le sagre tradizionali meritevoli di tutela e valorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.

Art. 3.

(Piano di intervento)

1. Alle feste e alle sagre tradizionali di cui alla presente legge si applicano gli interventi di tutela e valorizzazione di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 145. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e tutela del territorio adotta, con decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il programma triennale di indirizzo di cui all'articolo 1 della legge n. 145 del 1992.

2. Per la realizzazione di un programma triennale di indirizzo per gli interventi organici di recupero, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale delle feste tradizionali e delle sagre è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 2 milioni di euro per ognuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente denominata «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.